

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1598)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1966 (V. Stampato n. 2654)

d'iniziativa dei deputati DE LEONARDIS, URSO, IMPERIALE, LAFORGIA, SEMERARO e SCARASCIA MUGNOZZA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 marzo 1966*

**Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino
acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.